

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

di concerto col Ministro delle finanze

(VISCO)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1998

Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi in favore del settore dell'autotrasporto

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di scongiurare conflitti sociali legati alla protesta degli autotrasportatori, gravidi di ripercussioni economiche su vasta scala, è stato concordato il 6 novembre 1997, tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le associazioni di categoria dell'autotrasporto, un protocollo che prevede la presentazione a breve termine di un disegno di legge contenente interventi per l'anno 1998 volti ad adeguare la normativa relativa ai trasporti eccezionali e a ridurre in generale i costi di gestione delle imprese che svolgono trasporto di cose per conto di terzi.

Il presente disegno di legge dà attuazione al suddetto impegno, rinnovando in parte quanto già previsto, per il 1997, con il decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1997, n. 38.

Il provvedimento si rende necessario, anche in presenza dell'approvazione della legge generale di ristrutturazione del settore 23 dicembre 1997, n. 454, in quanto gli effetti di quest'ultima potranno avere applicazione sostanziale solamente alla fine del 1998.

La relativa copertura finanziaria è già allocata nella legge finanziaria 1998.

All'articolo 1, comma 1, viene ribadito che è in facoltà dell'amministrazione procedere al rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 2-bis, dell'articolo 10, del codice della strada introdotto dall'articolo 11 della legge n. 454 del 1997.

Viene altresì previsto un adeguamento delle sanzioni in materia di trasporti eccezionali all'effettiva entità delle violazioni commesse, anche per quanto riguarda le sanzioni accessorie.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 riguarda la proroga della data di applicazione delle disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali, in

quanto per l'abilitazione del personale adibito a tale servizio sono state previste sessioni di esami fino all'aprile 1998 e pertanto solo a tale data sarà stato abilitato il personale di scorta in numero sufficiente.

L'articolo 2, comma 1, tende a ridurre i costi di esercizio avvicinando i costi del gasolio alla media europea. A tal fine l'intervento viene a riguardare sia gli autotrasportatori di cose per conto di terzi di nazionalità italiana, sia quelli degli altri Paesi dell'Unione europea.

Il comma 2 prevede l'aggiornamento del limite degli importi delle deduzioni forfettarie previste a titolo di spese non documentate che apparivano non adeguate.

Il comma 3 stabilisce un beneficio transitorio a favore delle imprese che esercitano le attività di trasporto per conto di terzi previste alle voci 9121 (autotreni ed autoarticolati) e 9122 (autoveicoli) sulla tariffa dei premi assicurativi. Ciò in quanto gli autotrasportatori, in dipendenza dello stato di crisi in cui versa il settore, sono costretti a chiedere la dilazione del pagamento del premio INAIL e non possono sostenere un interesse pari al 15 per cento annuo, previsto per la sua rateizzazione.

Al comma 4 sono previsti interventi volti a contenere i costi di gestione delle aziende di autotrasporto di cose per conto di terzi con le modalità che potranno essere meglio precisate dal comitato per l'albo degli autotrasportatori, con il vincolo del rispetto dei precetti della normativa europea in tema di mercato.

Con il comma 5 è stabilita una integrazione delle somme per definire i rapporti derivanti dalle disposizioni di cui al decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dal citato decreto-legge n. 1 del 1997.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2, comma 1.

La disposizione consente di maggiorare la detrazione dell'IVA al fine di ridurre i costi dell'autotrasporto, come concordato con le associazioni di categoria, sulla base delle fatture di acquisto di oli da gas da parte degli autotrasportatori nazionali di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché da quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, onde allineare il prezzo degli oli da gas praticato in Italia a quello degli altri Paesi membri dell'Unione europea.

Articolo 2, comma 2.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod. 740) e delle società (mod. 750) presentate nel 1992 risulta un ammontare minore di spese dedotte forfettariamente dal reddito di impresa dei soggetti esercenti attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in misura pari rispettivamente a lire 250 miliardi e a lire 26 miliardi. Poichè la misura forfetaria delle deduzioni è stata aumentata, a partire dal periodo di imposta successivo, della misura di circa l'11 per cento, tali importi possono essere stimati rispettivamente pari circa a lire 280 miliardi e a lire 30 miliardi.

La misura attualmente prevista delle riduzioni forfetarie è pari a lire 25.000 ed a lire 50.000 per ogni giorno di viaggio rispettivamente entro, ovvero fuori, la regione o le regioni confinanti. Per ogni incremento di un punto percentuale di tali importi si può stimare una riduzione di gettito di misura pari a circa un miliardo, per competenza, somma data da:

$280 \times 1 \text{ per cento} \times 80 \text{ per cento} \times 27 \text{ per cento} = 0,6 \text{ miliardi di lire}$ per il modello 740 (con una quota di redditività pari all'80 per cento ed una aliquota marginale media pari al 27 per cento) e da $30 \times 1 \text{ per cento} \times 80 \text{ per cento} \times 43,2 \text{ per cento} = 0,1 \text{ miliardi di lire}$ per il modello 750 (con un'aliquota di imposta del 16,2 per cento ai fini ILOR più 27 per cento ai fini IRPEF del socio percettore).

Tale ammontare pari a 0,7 miliardi di lire, viene arrotondato a 1 miliardo di lire.

Pertanto, se si incrementano di circa il 30 per cento gli importi giornalieri di deducibilità, la perdita di gettito complessivo di competenza è stimabile pari circa a lire 29 miliardi.

Articolo 2, comma 3.

L'onere derivante dal presente comma è rappresentato dal rimborso all'INAIL del mancato introito della somma pari all'interesse di dilazione attualmente in vigore, fissato dal decreto ministeriale 7 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1997, nella misura del 15 per cento annuo, ed è valutato in circa 32 miliardi di lire in riferimento a quattro rate di lire 142 miliardi ciascuna, con le scadenze già previste.

Per stabilire l'importo complessivo delle rate, pari a lire 568 miliardi di circa si è fatto riferimento alla somma dei premi che saranno presumibilmente accertati nell'anno 1998 su proiezione dei premi accertati nel 1996.

Articolo 2, comma 4.

In occasione dell'ultimo protocollo di intesa firmato il 6 novembre 1997, il Governo si è impegnato a provvedere a contenere i costi di gestione delle aziende di autotrasporto di cose per conto di terzi nell'ammontare di lire 68 miliardi.

L'organo deputato a provvedere all'applicazione di tali interventi è il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, il quale, tra le sue attribuzioni, ha quella di provvedere in generale al miglioramento dell'autotrasporto e, quindi, offre le garanzie per compiere interventi mirati alle finalità prefissate per l'ammontare stanziato.

Articolo 2, comma 5.

Con il comma 5 si dà attuazione all'impegno, preso con le associazioni di categoria, di integrare con gli importi di lire 7 miliardi per il 1996 e di lire 11 miliardi per il 1997 le somme già stanziato per l'attuazione delle disposizioni dei decreti-legge n. 517 del 1996 e n. 1 del 1997 per la riduzione dei pedaggi autostradali.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 10
del codice della strada)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, inserito dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: «si intende concessa con» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa previo»;

b) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Chiunque senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione, relative ai percorsi prestabiliti, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della polizia stradale o tecnica, nonchè superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali, di massa o di velocità indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 4.000.000»;

c) al comma 19, dopo le parole: «stabilite nell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «non comprese tra quelle indicate al comma 18»;

d) al comma 24, le parole: «commi 18, 19, 21 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «commi 18, 21 e 22»;

e) dopo il comma 26 è aggiunto, in fine, il seguente:

«26-bis. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non osserva

le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni, di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II».

2. La data di applicazione delle disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali, fissata al 1° gennaio 1998 dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1997, n. 48, è prorogata al 1° maggio 1998.

Art. 2.

(Interventi vari)

1. La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ulteriormente maggiorata, limitatamente all'anno 1998, di un importo commisurato alla base imponibile, nei limiti di spesa di lire 81 miliardi per l'anno 1999, risultante dalle fatture rilasciate per gli acquisti di oli da gas per uso di autotrazione e registrate ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e da quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea.

2. Gli importi di lire 25.000 e di lire 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo

8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a lire 32.000 ed a lire 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente a tale periodo di imposta.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1997, n. 38, si applicano anche per il 1998 autorizzandosi per lo scopo la spesa di lire 32 miliardi.

4. In attesa dell'attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, per il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli di sicurezza stradale e per il miglioramento dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, il comitato centrale per l'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 8 della legge stessa, come integrata dalla medesima legge n. 454 del 1997, è autorizzato a corrispondere alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all'albo di cui alla citata legge n. 298 del 1974, contributi per l'anno 1998, nel limite di lire 68 miliardi, nel rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. L'individuazione degli interventi di cui al presente comma, nonché le modalità ed i termini applicativi degli stessi, sono adottati con delibera del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori.

5. Per consentire di procedere alla definitiva liquidazione dei rapporti finanziari conseguenti all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dall'articolo 2, commi da 1 a 2-*ter*, del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, convertito, con modificazioni dalla

legge 5 marzo 1997, n. 38, è autorizzata la complessiva spesa di lire 18 miliardi per l'anno 1998.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a lire 147 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

